

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA E DI BICICLETTE ELETTRICHE IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Valevole per il Triennio 2025-2027”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 30/12/2024 con cui è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2025-2026-2027. Art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Assegnazione risorse finanziarie ed umane ai Responsabili di Area e Servizi”;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 n.229 ad oggetto: *“Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.”*;

VISTI i commi dal 75 al 75 vices dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160 e s.m.i. :

75. *I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:*

- a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- b) assenza di posti a sedere;*
- c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;*
- d) segnalatore acustico;*
- e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;*
- f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.*

75-bis. *A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.*

75-ter. *Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vices bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:*

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;*
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;*
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree*

75-quater. *È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. E' altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vices quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vices quinquies.*

75-quinquies. *I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vices quinquies, sono equiparati ai velocipedi.*

75-sexies. *Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.*

75-septies. *Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art.162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.*

75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-novies. I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

75-undecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. .

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.

75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.

75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.

75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti

nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

VISTA la Circolare 9 marzo 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale;

VISTO il Decreto Direttoriale 18 agosto 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: "Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.";

VISTO l'art. 14, comma 2 della legge del 25/11/2024 n.177;

RILEVATO che l'attivazione del servizio in oggetto garantisce forme di mobilità sostenibile di supporto al trasporto pubblico e privato costituendo, soprattutto durante il periodo estivo, un valido supporto alla mobilità agile dei turisti;

CONSIDERATO l'interesse dimostrato verso tale servizio dall'utenza nel corso dei precedenti anni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 31/03/2022 ad oggetto: "Attivazione del servizio di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating. Convenzione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 tra i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano." con la quale si era stabilito di attivare un servizio di noleggio monopattini unendo i territori dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, provvedendo ad autorizzare all'effettuazione del servizio un unico operatore, effettuando una unitaria procedura

selettiva volta all'individuazione dell'unico soggetto autorizzato allo svolgimento del servizio effettuando una procedura selettiva unitaria tramite il Comune di Misano Adriatico;

DATO ATTO che a seguito di tale deliberazione il servizio è stato poi effettuato su territorio unico tra i comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano effettuando una procedura selettiva unica;

VISTA la volontà delle Amministrazioni Comunali di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, di proseguire tale servizio continuando ad unire i propri territori per garantire un miglior servizio di noleggio di dispositivi elettrici (monopattini) in condivisione con modalità free floating, individuando un unico operatore di noleggio di monopattini elettrici, aggiungendo un servizio di noleggio in free floating con biciclette elettriche;

RITENUTO di riproporre una convenzione tra i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, e San Giovanni in Marignano al fine di consentire la creazione di un territorio allargato all'interno del quale l'operatore individuato per l'effettuazione del servizio possa garantire continuità della mobilità dei veicoli elettrici, che non vedranno in questo modo interrompere il servizio al confine comunale;

RITENUTO che la creazione di tale territorio unico possa essere un'interessante opportunità per lo spostamento dei turisti e anche dei cittadini tra le varie realtà comunali;

CONSIDERATO che i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, al fine di raggiungere l'obiettivo sopra indicato, provvederanno ad effettuare un'unica procedura di selezione dell'operatore che potrà essere autorizzato a svolgere il servizio nei territori descritti e stabiliscono che il Comune che provvederà ad effettuare tale procedura selettiva unitaria è il Comune di Misano Adriatico, previa sottoscrizione di Convenzione ex art. 15 della L. 241/1990 e che le altre Amministrazioni coinvolte dovranno intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico, Ente capofila;

RITENUTO inoltre che ogni Amministrazione dovrà procedere autonomamente alla sottoscrizione del contratto con l'operatore individuato, il quale sarà obbligato a sua volta a sottoscrivere il contratto con tutti i Comuni coinvolti;

CONSIDERATO che l'Accordo in oggetto consente di perseguire obiettivi di economicità degli atti amministrativi e delle procedure selettive;

RITENUTO necessario stabilire le caratteristiche/modalità con le quali il servizio dovrà essere svolto all'interno dei vari territorio comunali e, nello specifico, stabilire, ciascuno per il proprio territorio: il numero minimo e massimo dei dispositivi in circolazione, le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati, le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, eventuali altri aspetti del servizio;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di attivare, per le motivazioni illustrate in premessa, un servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e di biciclette elettriche in condivisione con modalità free floating unendo i territori dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, provvedendo ad autorizzare all'effettuazione del servizio un unico operatore;

3) di effettuare una unitaria procedura selettiva volta all'individuazione dell'unico soggetto autorizzato allo svolgimento del servizio, per anni 2 prorogabili di ulteriori 2;

4) di stabilire che provvederà ad effettuare tale procedura selettiva unitaria il Comune di Misano Adriatico e che le altre Amministrazioni coinvolte dovranno intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico, Ente capofila;

5) di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., lo schema di convenzione tra i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

6) di stabilire che il servizio, sul territorio comunale, dovrà essere svolto con le seguenti caratteristiche/modalità:

- NUMERO MINIMO E MASSIMO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI IN CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE:

→ da 5 a 20 monopattini;

→ da 20 a 30 biciclette elettriche;

- MODALITÀ DI SOSTA CONSENTITE PER I DISPOSITIVI INTERESSATI:

all'interno delle aree appositamente individuate come di seguito:

- Area sita in via Montalbano, in prossimità del civico 165 (Casa Residenza Anziani), all'interno del parcheggio pubblico ed in prossimità della sede stradale;
 - Area sita in via Crispi, posta sul fianco destro dell'edificio che ospita la Biblioteca Comunale;
 - Area sita in via Pietrafitta, di fronte al civico n. 92 (scuola dell'infanzia);
 - Area sita in località Montalbano, in piazza dei Navigatori/ via A. Vespucci;
 - Area sita in località Pianventena, in Piazzetta Chiesa Pianventena;
- come da documento allegato al presente provvedimento sub. "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE AREE DELLA CITTÀ:

all'interno del centro storico saranno intercluse alla circolazione le aree con pavimentazione in cubetti di pietra (Piazza Silvagni, Via XX Settembre, via Borgo XXII Giugno, vicolo Torre, Via Montanara, Via Serpieri, vicolo Forni, Piazzetta Chiesa, vicolo Chiesa, via R. Fabbro, L.go Malatesta e via Macello [tratto tra via R. Fabbro e Largo Fosso del Pallone]) come da planimetria allegata sub. "C" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Sarà d'obbligo prevedere idonea copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;

Ci si riserva la possibilità di modificare le modalità di sosta consentite, di individuare eventuale zone di sosta e limitazioni alla circolazione ove si rendesse necessario per motivi di opportunità, di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

7) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 4 – Pianificazione e Controllo del Territorio;

8) di dare atto che il presente atto non necessita di parere contabile in quanto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

9) di trasmettere il presente atto al Comune di Misano Adriatico, Ente capofila;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in vista dell'approssimarsi della stagione estiva,

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.